

N. 15777/10 R.G.A.C.



ORIGINALE

TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

**DECRETO DI LIQUIDAZIONE COMPENSI
A FAVORE DI CONSULENTE TECNICO**

Il Giudice istruttore dott. Corrado d'Ambrosio

visti la legge 8 luglio 1980 n. 319 ed il decreto del Ministero della Giustizia del 30 maggio 2002;

visti gli atti della causa indicata in epigrafe;

letta l'istanza depositata in data 25 luglio 2011 dal dott. Vittorio Marone, nominato consulente tecnico d'ufficio nella causa civile n. 15777/10 R.G.A.C.;

rilevato che l'attività svolta è ricompresa nella tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002, per cui l'onorario va determinato sulla base delle stesse;

rilevato che il consulente ha chiesto la liquidazione del compenso nonchè il rimborso delle SPESE;

ritenuto che, ai fini della liquidazione degli onorari del consulente tecnico di ufficio, deve aversi riguardo all'accertamento richiesto dal giudice e, ove si tratti di accertamento plurimo, ancorché in base ad incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti (Cass civile, sez. II, 19/12/2002, n. 18092);

considerato che la liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio, chiamato per determinare il valore di una serie di beni immobili, rientrante nella materia dell'estimo, deve attenersi al criterio desunto dall'art. 13 delle tabelle allegate al D.P.R. n. 352 del 1988 che fa riferimento all'"importo stimato", diverso per scaglioni con il limite massimo di un miliardo e che, nel caso di immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe, per definire le quali il consulente debba effettuare operazioni ripetitive, l'"importo stimato" è quello che attiene alla stima cumulativa di detto insieme e che, in presenza, invece, di una pluralità di immobili molto diversi tra loro, l'"importo stimato" è quello corrispondente ad ogni singola stima di immobile che abbia autonome caratteristiche valutative (Cass. civile, sez. II, 17/04/2001, n. 5608);

considerato che, in materia di onorari dovuti a periti e consulenti tecnici per operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria, l'art. 4 del D.P.R. 14 novembre 1983 n. 820, nel dettare i criteri di liquidazione dei detti emolumenti per il caso di consulenza relativa a bilanci di società commerciali ed ai relativi conti profitti e perdite va interpretato nel senso che l'onorario debba calcolarsi con riguardo alle operazioni afferenti separatamente alla cennata documentazione contabile di ciascuna delle società considerate, senza che ai fini della determinazione della base del computo e del conseguente scaglione di riferimento, possa procedersi alla somma degli importi risultanti dalla documentazione medesima e senza che possa contrariamente argomentarsi dal diverso criterio sancito dall'art. 8 dello stesso D.P.R.

n. 820 del 1983 per il caso di consulenza sull'accertamento dello stato di equilibrio tecnico-finanziario di gestioni presidenziali e assistenziali;

considerata la natura dell'incarico e l'entità dell'attività svolta, che si è articolata nella disamina di tutti i rapporti intrattenuti dalla società attrice con l'amministrazione pubblica;

LIQUIDA

€ 20.000,00 per onorario oltre al rimborso delle spese determinate in € 47,00 ed I.V.A. se dovuta.

Pone le dette somme provvisoriamente a carico di entrambe le parti in solido

DISPONE

che a cura della cancelleria si provveda alle comunicazioni di cui all'art. 11 della legge 319/80.

Napoli, 30 agosto 2011

Il Giudice
Dott. Corrado d'Ambrosio

TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITAT..... IN CANCELLERIA

Oggi 31 AGG. 2011

IL CANCELLIERE

FA

richiesto 4 copie
esecutivo + 2 copie
all'esecutivo
5-12-11

TRIBUNALE DI NAPOLI

X SEZIONE CIVILE

N. 3 di cui 1 esecutiva e 2 copie conformi

Pag.N. 3

Avv. Dr. Houque (Cru)

Bolli € 10,62 x 3

Diritti esecutivo + copie

Napoli 5-12-11

